

**AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA
"PESCOSOLIDANA "****REGOLAMENTO DI GESTIONE****ART. 1
FINALITA'**

Il territorio del Comune di Pescosolido, costituito in AFV, limitrofo al PNA e pertanto considerato di alto valore naturalistico per la presenza di fauna selvatica di rilevante interesse scientifico è gestito in maniera globale per evitare sperequazioni in ordine agli interventi di ripristino ambientale, di selezione e tutela della fauna selvatica, nonché alla disciplina di ogni tipo di attività venatoria.

L'Azienda Faunistico Venatoria "Pescosolidana", in prosieguo per brevità indicata A.F.V., ai sensi dell'art.16 della legge 157/92, non persegue scopi di lucro e, ai sensi della legge regionale N.40/82, ha per scopo il mantenimento, l'organizzazione, il ripristino ed il miglioramento degli ambienti naturali ai fini dell'incremento della fauna selvatica per consentirne l'irradiazione e la sosta. Tende inoltre al rispetto delle colture agricole, all'uso razionale dei territori destinati alla caccia, all'uso razionale dei prodotti chimici in agricoltura.

L'AFV prevede, in particolare, interventi di mantenimento e ristrutturazione del territorio stesso mediante:

- indagini sulle vocazioni ambientali e faunistiche;
- rimboschimento e miglioramento dei boschi degradati;
- apprestamenti pabulari naturali specie sulle terre incolte;
- limitazione delle cause di nocività ambientale;
- prevenzione e lotta agli incendi;
- regimentazione delle acque;
- controllo degli inquinamenti;

**ART. 2
SEDE**

L'AFV ha sede nella casa comunale.

Il Sindaco, può istituire nell'ambito dell'Azienda stessa, uffici periferici di gestione e controllo.

**ART. 3
GESTIONE**

Alla gestione e controllo dell' A.F.V. provvede direttamente il Sindaco (o un suo delegato), in quanto concessionario, che ne assume il titolo di Presidente.

**ART. 4
CARICO VENATORIO**

Entro il 30 maggio di ogni anno il Presidente dell'A.F.V. propone la definizione del carico venatorio, tenuto conto delle condizioni orografiche ed ambientali del territorio. Esso, comunque, non potrà eccedere il valore massimo di un cacciatore ogni venti ettari di territorio ed il valore minimo di un cacciatore ogni quaranta ettari di territorio. Eccezionalmente, quando particolari necessità lo richiedano il Presidente dell'A.F.V. potrà derogare purché la decisione non contrasti con le finalità della A.F.V.

ART. 5

ATTIVITA' CINOFIL

Nell'ambito dell'A.F.V., é consentita la costituzione di zone addestramento cani anche in periodi di caccia chiusa, per l'educazione cinofila e venatoria del cacciatore secondo le norme della L.R. 40/82, art. 15.

L'addestramento dei cani e le gare cinofile in dette zone, nel rispetto delle norme nazionali e regionali può essere consentito tutto l'anno:

- a) Su selvaggina riprodotta allo stato naturale escluso il periodo della formazione dei nidi e della riproduzione (30 Aprile – 30 Giugno);
- b) su selvaggina riprodotta in cattività e all'uopo liberata.

E' altresì consentito con le medesime disposizioni l'allenamento al volo dei Falchi.

Nelle zone di addestramento previste dal presente articolo è consentito l'abbattimento dei selvatici.

I cani di proprietà dei cacciatori ammessi o dei cinofili dovranno risultare in regola con le normative regionali e nazionali di anagrafe canina.

L'accesso alle zone cinofile di cui al presente articolo istituite a norma dell'art. 15 della L.R. 40/82, sarà regolamentato all'atto dell'affidamento delle stesse.

ART. 6

CALENDARIO VENATORIO

Il Presidente dell'A.F.V. visto il calendario venatorio regionale, visti i piani di abbattimento dell' A.F.V approvati dalla Regione Lazio, o altro Ente preposto, entro l'inizio della stagione venatoria in AFV, propone il calendario venatorio in A.F.V. che non potrà comunque superare in eccesso i limiti del calendario venatorio regionale. L'esercizio della caccia nella AFV è regolamentato dalle disposizioni contenute nel calendario venatorio della Regione Lazio.

Considerata tuttavia la localizzazione geografica dell'A.F.V., adiacente ai territori di eccezionale interesse faunistico del PNALM meritevoli quindi di una più attenta e razionale utilizzazione ai fini venatori, il calendario dell'A.F.V e le norme di gestione e conduzione della stessa potranno prevedere particolari limitazioni.

Nel territorio dell'Azienda e fino a nuova disposizione tra gli ungulati è cacciabile il solo cinghiale ed il capriolo nel rispetto di particolari norme di seguito specificate:

- a) La squadra per la battuta al cinghiale deve essere costituita prima dell'apertura della stagione, deve avere un proprio regolamento che rimane in vigore per tutta l'annata venatoria;
- b) Tutti i cacciatori, ammessi per la caccia in A. F. V., possono aderire alla squadra di caccia al cinghiale purché il numero, per ogni battuta, non sia inferiore a dieci unità;
- c) Nominano un caposquadra che sarà l'unico interlocutore con gli uffici comunali e che terrà menzione della data della battuta e dei nominativi dei partecipanti;
- d) E' consentita l'ammissione di n. 1 squadra al giorno;
- e) E' fatto obbligo al caposquadra di segnare su apposito stampato l'abbattimento di ogni cinghiale incarnierato;
- f) Durante la battuta al cinghiale non é consentito l'abbattimento di altra selvaggina fatta eccezione per la volpe;
- g) Il competente Ufficio comunale potrà assegnare un accompagnatore in funzione di supervisore e terrà inoltre aggiornato un registro detto "Registro delle Battute in Corso" a disposizione delle guardie provinciali e della sorveglianza in genere;

h) La caccia al capriolo è autorizzata dal Presidente, dietro richiesta e dopo il vaglio delle domande, ai cacciatori in possesso del tesserino di "selecontrollori" rilasciato dall'Amm. Provinciale.

ART. 7 **ACQUISTO SELVAGGINA ED ALTRO**

Il Presidente dell'A.F.V., sentite le associazioni venatorie locali, entro il 31 dicembre di ogni anno determina la necessità di selvaggina per la realizzazione dei progetti di ripopolamento e reintroduzione, nonché delle necessità di sementi per le colture a perdere per l'apprestamento pabulare e di ogni altra necessità.

ART. 8 **ISCRIZIONI**

L'iscrizione alla A.F.V. è aperta a tutti i cacciatori della CEE in regola con le norme nazionali e regionali sulla caccia. Gli ammessi all'esercizio venatorio sono così classificati:

a) cacciatori ammessi di diritto: sono i residenti nel Comune nonché i nativi, che ne facciano richiesta, e siano in regola con il versamento della quota annua di partecipazione alle spese di gestione;

b) cacciatori ammessi annualmente: sono coloro che avuta accolta la domanda siano in regola con il pagamento della quota annua di partecipazione alle spese di gestione;

c) cacciatori ammessi giornalmente: sono coloro che, compatibilmente con il carico venatorio, saranno ammessi occasionalmente dietro richiesta, previo pagamento della quota giornaliera stabilita.

I cacciatori ammessi di cui ai precedenti comma, per poter accedere alle zone di caccia dovranno, preventivamente ed obbligatoriamente, comunicare la loro presenza rilasciando apposito modulo presso la sede comunale o negli appositi spazi presenti sul territorio.

ART. 9 **AMMISSIONE**

Il termine di presentazione delle domande di ammissione, redatte su apposito stampato fornito dal Comune e indirizzate al Presidente c/o Comune di Pescosolido è stabilito inderogabilmente entro e non oltre il **30 maggio** di ogni anno.

Il Presidente dell'A.F.V., valuterà le richieste, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) cacciatori residenti nel Comune di Pescosolido;

b) cacciatori nativi;

c) cacciatori proprietari di terreni;

d) cacciatori residenti nei comuni limitrofi, ai quali sarà accordata priorità in base alla minore distanza dal luogo di residenza a Pescosolido;

e) altri cacciatori in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il Presidente in quanto Concessionario dell'A. F. V., può rifiutare l'ammissione dei richiedenti che notoriamente abbiano agito contro l'A.F.V. e le sue finalità, e che nell'anno precedente abbiano ricevuto sanzioni.

Ai cacciatori ammessi oltre al tesserino sarà rilasciato un modulo personalizzato, da compilare e consegnare quotidianamente prima dell'esercizio dell'attività venatoria.

Avverso la mancata concessione o rinnovo è ammesso ricorso. Del diniego sarà data notizia al richiedente.

ART. 10

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

L'ammissione sarà valida se il cacciatore, effettuerà il versamento della quota di partecipazione entro il **05 luglio** di ogni anno, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Il non rispetto di quanto sopra comporterà il seguente regime sanzionatorio:

- Maggiorazione del 5% per ritardi da **1** a 30 giorni (dal 6 luglio al 5 agosto);
- Maggiorazione del 10% per ritardi dal 31° giorno all'inizio della stagione venatoria.

E' facoltà del Presidente, quando particolari esigenze lo richiedano, di disporre, anche nel corso dell'annata venatoria, un aumento delle tariffe, mediante l'aggiunta di una quota integrativa, anche sotto forma di "una tantum".

La ricevuta del versamento dovrà essere esibita c/o gli uffici comunali competenti per gli adempimenti previsti, comunque entro l'inizio della stagione venatoria.

Il cacciatore che recede o sia escluso dal diritto di caccia non può richiedere rimborso delle somme versate.

ART. 11

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Il tesserino rilasciato dall'ufficio A.F.V. da diritto all'esercizio della caccia nell'A.F.V. per l'intera annata venatoria, è strettamente personale e non può essere in alcun caso ceduto, e viene rilasciato all'inizio dell'annata venatoria.

Sul tesserino andranno registrate:

- le giornate di caccia fruite;
- il carniere acquisito;
- i provvedimenti disciplinari subiti.

Il tesserino andrà esibito ad ogni richiesta del personale di vigilanza e dovrà seguire permanentemente il cacciatore durante la pratica venatoria.

Ai soli cacciatori fruitori di permesso giornaliero sarà rilasciato un permesso da riconsegnarsi compilato, al termine della giornata venatoria.

ART. 12

IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'A.F.V.. Egli inoltre, firma gli atti e la corrispondenza, vigila sull'andamento dell'A.F.V., procede alla trattazione degli affari, provvede ad ogni adempimento burocratico compiendo tutti gli atti finalizzati al raggiungimento delle finalità dell'A.F.V.

ART. 13

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Tutti gli adempimenti amministrativi sono di pertinenza del Presidente, che valendosi degli uffici comunali competenti predispone i seguenti atti:

UNIFICATO

- redige i bilanci preventivi e consuntivi necessari per la corrente gestione dell'A.F.V., fermo restando che dal punto di vista strettamente economico - finanziario, la stessa é ricompresa nell'ambito del bilancio di previsione annuale e pluriennale del Comune;
- raccoglie, cataloga e conserva i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ogni altro documento inerente l'AFV;
- aggiorna e custodisce il registro dei cacciatori ammessi.

ART.14 **VIGILANZA VENATORIA**

La vigilanza venatoria dell'A.F.V. verrà effettuata secondo la disciplina dettata dalle normative statali e regionali in materia.

ART. 15 **DIVIETI**

Fatti salvi i divieti sanciti dalla legge 157/92 e dalle disposizioni regionali, é altresì vietato:

- ai cacciatori ammessi, non è consentito accompagnarsi, durante l'attività venatoria o cinofila, a persone o cacciatori non soci dell'A.F.V.;
- ai cacciatori fruitori del permesso giornaliero è fatto obbligo accompagnarsi durante l'esercizio venatorio da cacciatori facenti parte dell'A.F.V..

ART. 16 **DOVERI**

I cacciatori ammessi, hanno altresì il dovere di adoperarsi affinché all'interno dell'A.F.V. sia l'attività venatoria che quella cinofila si svolgano nel rispetto del presente regolamento e delle disposizioni che di volta in volta verranno emanate, segnalando per scritto eventuali irregolarità al Presidente.

Nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'A.F.V. i cacciatori ammessi, prestano attività di volontariato, nel rispetto delle norme di leggi vigenti in materia, a favore dell'Azienda collaborando alla gestione delle seguenti attività:

- pastura della selvaggina quando le necessità lo richiedono;
- la protezione dei nidi, delle uova e dei piccoli nati;
- il ripopolamento e la cattura della selvaggina;
- gli interventi di ricostituzione ambientale e tutela ecologica;
- la segnalazione di eventuali scompensi faunistici che potrebbero determinare danno alle colture agricole;
- la collaborazione nella bonifica del territorio da discariche, rifiuti ecc. ecc.;

Ogni cacciatore é tenuto, se richiesto, da Agenti, da Ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché dal personale di sorveglianza della A.F.V., anche volontario, ad esibire la specifica licenza governativa, il carnet di caccia, la polizza assicurativa, l'autorizzazione a cacciare in AFV e la selvaggina abbattuta.

ART. 17

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel caso di comportamenti scorretti nell'esercizio dell'attività venatoria e per gli atti riscontrati lesivi al presente regolamento, alle leggi Statali e Regionali in materia, si applica la sospensione dell'attività venatoria e cinofila da un minimo di un mese ad un massimo di un anno e qualora se ne ravvisi la particolare gravità anche la radiazione dall'AFV.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 157/92 e dalla legge regionale 17/95, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) Il cacciatore che eserciti la caccia nel territorio dell'A.F.V. in periodi o giornate non consentite è soggetto per ciò stesso alla sanzione di € 200,00;
- b) La medesima sanzione di cui al precedente punto 1) verrà applicata al cacciatore ammesso, che durante l'annata venatoria abbatta capi di selvaggina stanziale o di specie protetta oltre i limiti massimi assegnati dal calendario venatorio regionale.

ART. 18

ENTRATE

Le entrate sono costituite da:

- a) quote di partecipazione alla spesa sottoscritte dai cacciatori ammessi;
- b) eventuali contributi di privati e associazioni;
- c) eventuali contributi di enti.

A chiusura di ogni esercizio per il pareggio del bilancio eventuali attività saranno reimpiegate per i miglioramenti ambientali.

Eventuali passività potranno essere ripianate con aumento straordinario delle quote associative anche sotto forma di una tantum.

ART. 19

NORME TRANSITORIE E FINALI

Fino alla entrata in vigore si applicano le disposizioni del calendario venatorio regionale.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nella legge dello stato n° 157/92 e nella legge regionale n° 17/95.